

TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE

istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

PER: SCARDIA GIANCARLO (C.F. SCRGCR86S06C978V) nato a Copertino il 06/11/1986 e residente a Tuglie in Via Cavalcanti n. 3 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Isola (CF. SLISFN78E63C978A fax per comunicazioni 0832/1900153, Posta Elettronica Certificata: avv.isola.stefania@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Lecce, Via Oberdan n. 121, e dalla quale è rappresentata e difesa come da procura rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80062970373
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PER RIMINI**, in persona del legale rappresentante in carica, Codice Ipa: m_pi – Codice Fiscale: 92086100408
- **LICEO STATALE "A. VOLTA - F. FELLINI"** -, in persona del Dirigente scolastico pro tempore con sede legale in Via Piacenza, 28 - 47838 Riccione Codice Ministero P.I. RNIS004009 C.F. 91128650404

RESISTENTI

e nei confronti

di tutti gli iscritti nelle graduatorie d'istituto 3 Fascia per il Profilo di Assistente amministrativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'anno 2014/2017 dell'Ambito Provinciale di Rimini

CONTROINTERESSATI



per l'annullamento del decreto di rettifica del punteggio di immissione in graduatoria prot. n. 9046-3/1 del 17/11/2015 notificato al ricorrente in data 17/11/2015 nonché per la condanna dell'amministrazione al risarcimento danni in forma specifica mediante il riconoscimento del servizio prestato non solo ai fini economici ma anche giuridici o in subordine a tutti danni di natura economica subiti dal ricorrente e che prudentemente si quantificano in € 20.000,00.

I fatti di causa

Il sig. Scardia, in data 24.03.2015 veniva individuato quale destinatario di un contratto a tempo determinato (Prot. 2410/3.1) con la qualifica di assistente amministrativo, qualifica che ricopriva sino allo scadere del contratto ovvero sino al 31/07/2015

Accadeva che, in data 17/11/2015 (ad oltre otto mesi dalla nomina e dopo la cessazione del rapporto di lavoro) al sig. Scardia veniva notificato un decreto di rettifica punteggio conseguito ad un dedotto controllo postumo da parte dell'amministrazione scolastica che avrebbe accertato l'errata attribuzione del punteggio conseguente ad una rivalutazione dei titoli e del servizio svolto presso il Comando dei vigili del fuoco di Lecce. (cfr. doc. 1)

In particolare con riferimento al servizio svolto:

- per il servizio discontinuo svolto presso il Comando dei Vigili del fuoco di Lecce, al ricorrente sono stati conteggiati erroneamente 0,15 punti anzichè 0,25 punti ed esattamente 0,5 punti per 3 per frazione di 15 gg, relativamente all'anno 2011, 0,5 punti per l'anno 2012 e 0,05 punti per l'anno 2013;
- in riferimento al servizio svolto presso il Comando dei Vigili del fuoco come volontario, lo stesso non è stato in alcun modo valutato;
- con riferimento ai titoli posseduti infine, l'amministrazione scolastica ha ritenuto, a parere di questa difesa, erroneamente, che il corso di formazione per vigile volontario organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco non potesse essere equiparato ad un pubblico concorso dante titolo ad un immissione in ruolo.

La rivalutazione del punteggio ha determinato una rettifica in peius dello stesso, con la conseguenza che al ricorrente non solo sono stati attribuiti 19,65 punti anzichè 20,90 ma gli è stato negato il riconoscimento giuridico del servizio reso.

In data 20/11/2015, quindi, il sig. Scardia presentava formale reclamo alla scuola in quanto la stessa in violazione dell'articolo 7 comma 5 del D.M. n. 717 del 05/09/2014 (*"all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza"*) aveva effettuato i prescritti controlli a far data il 14/09/2015 e quindi ad oltre otto mesi dalla stipula del contratto ed addirittura a contratto cessato. (cfr. doc. 2)



Il predetto provvedimento è da considerarsi illegittimo, nullo e/o annullabile o comunque inefficace in quanto reso in violazione di legge ed eccesso di potere per le seguenti ragioni in

DIRITTO

CORRETTA VALUTAZIONE SERVIZIO E TITOLI

In primo luogo è necessario rilevare come il servizio discontinuo reso presso il Corpo dei Vigili del Fuoco di Lecce dal 23/02/2011 al 23/07/2013 (cfr. doc. 3) sia stato erroneamente valutato e sia stato attribuito allo stesso un punteggio di 0,15 anzichè 0,25 partendo dall'errato presupposto che l'anno di riferimento fosse quello scolastico e non quello solare come invece dovrebbe essere.

A tale proposito difatti è bene ricordare che **solo** il servizio reso all'interno della scuola è valutato ad anno scolastico mentre ogni altro servizio svolto presso un qualsivoglia altro ente pubblico è valutato per anno solare.

Ancora, per quanto riguarda il corso di formazione per vigile volontario organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco (titolo che sembrerebbe essere la causa principale della rettifica del punteggio) l'amministrazione scolastica impropriamente lo esclude omettendo di verificare la reale validità e valenza dello stesso.

Invero il titolo di cui si discute ha tutti i requisiti per essere correttamente valutato ai sensi del decreto ministeriale 717/2014 ovvero: è frutto di un corso di formazione organizzato da un ente pubblico (Comando dei Vigili del Fuoco e quindi dal Ministero dell'Interno), è stato reso all'esito di una serie di prove sia fisiche che culturali e dà diritto alla stabilizzazione in presenza di un posto libero nel corpo.

Non si riesce a comprendere, pertanto, come, alla luce delle dette considerazioni la scuola abbia ritenuto di non valutare il detto titolo il quale, al contrario, deve essere pienamente valido ai fini del punteggio del sig. Scardia.

VIOLAZIONE ARTICOLO 7 D.M. 717/2014 - articoli 71 e 72 del DPR 445/2000

La normativa di cui all'articolo 7 comma 5 del D.M. 717/2014 stabilisce espressamente che *"all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono **tempestivamente** effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza"*.(cfr. doc. 4)

Da ciò ne consegue che sul dirigente scolastico che assegna la supplenza grava l'onere esclusivo di disporre gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante.

Posto che le dichiarazioni del ricorrente sono indiscutibilmente ed incontestabilmente corrette, nella fattispecie che ci occupa, si è verificato un comportamento gravemente



colposo e sciatto della PA sia in termini di generica violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione sia in termini di aggravamento del pregiudizio, per intempestività della verifica effettuata in quanto non è certamente corretto far svolgere ad un soggetto un determinato lavoro per un certo lasso di tempo e poi sentirsi dire che il punteggio è sbagliato ma soprattutto che il servizio reso non ha validità ai fini giuridici.

La colpa risiede nella violazione, sotto il profilo procedimentale delle più elementari regole di buona amministrazione legate alla tempestività ed accuratezza nella valutazione di titoli di agevole ed immediato riscontro.

I principi di tempestività e celerità (per come previsti non solo dal buon senso ma anche e soprattutto dal D.M. del 2014) sono stati nella fattispecie ampiamente superati dalla P.A., che ha comunicato al candidato l'attribuzione di un punteggio asseritamente indebito dopo otto mesi dalla nomina (avvenuta il 24.03.2015) e dopo che il contratto era già ampiamente cessato (decreto di rettifica del 17/11/2015 e contratto cessato il 31/07/2015).

Il ritardo dell'amministrazione scolastica nella verifica dei titoli dichiarati ha ingenerato nel sig. Scardia un affidamento del tutto incolpevole (nemmeno sotto il profilo del minimo concorso) che ora va protetto e comunque risarcito.

Il ricorrente non ha invero mai formulato dichiarazioni tali da indurre in errore la PA e si è scrupolosamente attenuto alle indicazioni normative in materia, non essendo certo suo onere controllare la legittimità e correttezza delle operazioni valutative, rimesse alle esclusive competenza della PA. (cfr. doc. 5)

Il danno è evidente.

Se la scuola avesse effettuato i prescritti controlli nei tempi previsti, il sig. Scardia, avrebbe potuto accettare altri incarichi in altre scuole, in considerazione del fatto che diversi candidati, nella stessa graduatoria del ricorrente e con un punteggio inferiore al suo, hanno lavorato, nello stesso anno scolastico del sig. Scardia, in altri istituti con la stessa qualifica ricoperta dal ricorrente.

Se quindi il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di accettare altri incarichi, e ciò, è bene ripeterlo, sarebbe successo se l'istituto di Riccione avessero effettuato il controllo e la successiva rettifica nei tempi giusti, non si sarebbe visto negare a posteriori il riconoscimento del servizio, con la grave conseguenza di non poter far valere lo stesso ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di I fascia.

Difatti il ricorrente ha, allo stato ed a seguito del punteggio rettificato, 21 mesi di servizio nel profilo di assistente amministrativo, mesi che non gli permettono di accedere alla



graduatoria superiore per la quale sono necessari 24 mesi (che il ricorrente avrebbe avuto nel caso di riconoscimento giuridico del periodo prestato presso la scuola di Riccione).

Ma non è tutto.

Se il Liceo "A. Volta - F. Fellini" avesse agito diligentemente il ricorrente avrebbe potuto accettare altri incarichi come ad esempio quello presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce (cfr. doc. 6) che gli avrebbero fatto maturare il servizio necessario o almeno parte dei esso.

Invero, che il fine principale del ricorrente fosse, ed è, il riconoscimento del servizio (fine da cui deriva il notevole danno allo stesso arrecato) per poter, come detto, accedere alla graduatoria superiore, è provato anche dal fatto che nel corrente anno scolastico, 2015/2016 il sig. Scardia ha accettato un contratto part time (6/36), in una scuola di Novafeltria nel profilo di Assistente amministrativo, al solo scopo di maturare mesi di servizio nella posizione richiesta mentre ha rifiutato un contratto full-time per Assistente Tecnico.

Ai fini che ci interessa poi, il danno è ancora più grave se si osserva che, in considerazione della posizione in graduatoria del ricorrente come assistente amministrativo e del suo punteggio, anche se rettificato, con molta probabilità **lo stesso avrebbe avuto diritto alla nomina, presso l'istituzione scolastica, di Riccione anche con il punteggio rettificato** e ciò comporta l'ovvia conseguenza che al sig. Scardia sarebbe comunque spettato, e quindi spetti, **il riconoscimento del servizio non solo ai fini economici ma anche giuridici.**

Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità tra i danni ed il fatto colposo della PA, lo stesso è evidente per le motivazioni di cui si è detto in ordine alla perdita di nomine in altre scuole e pertanto, e non merita ulteriore commento.

Ne consegue che è principio consolidato che non debba essere accollabile al privato un onere di diligenza, nei fatti insussistente, al solo scopo di coprire il comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il tentativo dell'Amministrazione di rovesciare sul cittadino le proprie colpe appare di tutta evidenza nella indiretta imputazione di un comportamento negligente a carico dell'iscritto in graduatoria, che avrebbe dunque dovuto verificare non solo la corretta comunicazione dei punteggi (cosa che tra l'altro il ricorrente ha fatto comunicando sempre dati corretti), ma avrebbe pure dovuto controllare l'esattezza del punteggio attribuitogli (si veda in tal senso Tar Puglia, Lecce, Sez. III sentenza n. 1409/2009).

Non può certo bastare l'accertamento dell'errore per procedere alla rettifica di una graduatoria in danno dell'interessato, ma occorrerà valutare "*l'interesse pubblico, attuale e*



concreto in ponderata relazione con il serio **affidamento**, della ricorrente alla conservazione **della sua posizione in graduatoria**" (TAR Puglia, Bari, Sez. II 09 marzo 2006 n. 798,) specie nel caso in cui, come nella fattispecie che ci interessa, la rettifica incida **solo** sulla posizione dell'interessato non creando pregiudizi ad altri soggetti o alla pubblica amministrazione.

Sussiste quindi, per quanto detto, anche l'interesse pubblico a considerare, stante l'acclarata esclusiva e grossolana responsabilità dell'amministrazione nella causazione dell'evento, le plurime voci di danno, consistenti:

- nella **rinuncia ad altre nomine** nelle scuole in cui il ricorrente si trovava in posizione utile;
- nella perdita **del diritto a presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di I fascia** per le quali è necessario la maturazione di 24 mesi di servizi contro gli attuali 21 del sig. Scardia;
- **rinuncia ad altri incarichi come vigile volontario** presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- **danni di natura economica** subiti dal ricorrente il quale è stato costretto a sopportare delle spese (affitto, viaggi, bollette etc) per svolgere la sua mansione presso il liceo "A. Volta - F. Fellini" di Riccione.

E' evidente quindi che nel comportamento tenuto dall'Amministrazione scolastica sono certamente ravvisabili elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

L'attività colpevole dell'Amministrazione ha determinato la lesione dell'interesse ad un bene della vita - qual'è la rinuncia ad altra occupazione e la perdita di chance per la perdita del diritto a presentare domanda per una graduatoria superiore - meritevole di protezione da parte dell'ordinamento e costituzionalmente garantito..

Il comportamento dell'amministrazione è censurabile, in particolare in quanto il danno deriva da un errore di valutazione il cui accertamento risulta ingiustificatamente tardivo: la verifica è stata invero effettuata, non nei termini di legge, ma dopo un notevole lasso di tempo (si ricordi che otto mesi in un contratto a tempo determinato sono un tempo inaccettabile) sia dalla presentazione della domanda sia dalla sottoscrizione del contratto e soprattutto dopo che il ricorrente ha svolto integralmente il suo servizio presso l' amministrazione scolastica.

A ciò infine, deve aggiungersi, la non trascurabile circostanza che il sig. Scardia, al fine di evitare ulteriori aggravii per la Pubblica amministrazione ha provato in via bonaria a chiudere la questione mediante un tentativo di componimento bonario della controversia, ma senza alcun esito.



SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DECERTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO DI IMMISSIONE IN GRADUATORIA PROT. N. 9046/1 DEL 17/11/2015 OLTRE AL RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA E SOLO SUBORDINATAMENTE CON LA FORMULA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Da tutte le considerazioni sin ora svolte appare quindi evidente che dal comportamento colposo della Pubblica amministrazione debba necessariamente derivare l'annullamento del provvedimento di rettifica o quanto meno il risarcimento in forma specifica del danno sopportato dal ricorrente.

Invero, poichè la reintegrazione del danno in forma specifica. (o, con diversa formula, la riparazione in natura del danno) si risolve nell'obbligazione del responsabile di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla procurata lesione, consentendo all'attore pregiudicato di attuare l'interesse vantato senza doversi accontentare del mero equivalente pecuniario, questa soluzione appare la più idonea a garantire il reale interesse del ricorrente che, come detto, è il riconoscimento giuridico del servizio svolto.

L'art. 2058 c.c., difatti, dispone che il danneggiato può chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile ed è evidente che **il riconoscimento del servizio svolto non solo è possibile ma è dovuto.**

In ogni caso e solo in via estremamente subordinata, qualora non dovesse essere riconosciuto il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, il riconoscimento ai fini giuridici dei mesi di servizio prestati presso il Liceo di Riccione, parte ricorrente dovrà in ogni caso essere risarcito per tutte le occasioni di lavoro perdute, per le somme spese e la perdita di chance per come meglio delineata nei paragrafi precedenti, a causa dell'illegittimo comportamento della PA.

E' documentale che in considerazione della posizione ricoperta in graduatoria parte ricorrente abbia perso importanti occasioni professionali e pertanto, si chiede la condanna del Ministero intimato, al pagamento della somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, pari a € 20.000,00.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris* il ricorso è fondato per tutte le motivazioni di cui si è già detto e deve essere accolto.

Con riferimento al *periculum in mora* si osservi quanto segue.



A Marzo 2016 verrà pubblicato il bando per l'ammissione in I fascia provinciale nel profilo di Assistente amministrativo, per il quale sono necessari 24 mesi di servizio pregresso nel il profilo richiesto.

Per quella data il sig. Scardia, a causa del mancato riconoscimento dei mesi di servizio svolti a Riccione, avrà maturato solo 21 mesi di servizio e quindi non potrà presentare domanda per la graduatoria superiore.

E' evidente quindi che, in attesa di un provvedimento nel merito, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta a parte ricorrente il riconoscimento ai fini giuridici dei mesi di servizio prestati a Riccione e, tra l'altro, trattando di un provvedimento che, riguarda un solo un'insegnante, questo non procurerebbe alcun disagio organizzativo (Trib. Pordenone, Il giugno 2015; Trib. Frosinone, luglio 2015; Trib. Cremona, giugno 2015; Trib. Cagliari, ord. 27 luglio 2012, n. 1779; Trib. Rimini, 19 novembre 2012).

Invero, in ragione dell'imminenza del bando, attendere i tempi e l'esito del giudizio di merito vorrebbe dire perdere la possibilità di presentare la domanda per l'inserimento in I fascia provinciale, danno che, grazie all'invocata misura cautelare, potrebbe essere evitato.

Tutto ciò esposto, il sig. Scardia Giancarlo, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis

- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del decreto di rettifica del punteggio di immissione in graduatoria prot. n. 9046-3/1 del 17/11/2015 notificato al ricorrente in data 17/11/2015 per tutte le ragioni dedotte in atti;

e per l'effetto di quanto sopra

- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a d essere inserito in graduatoria di III fascia con il punteggio non rettificato;

Nella denegata ipotesi in cui il decreto di rettifica dovesse essere confermato, condannare l'amministrazione scolastica competente al risarcimento del danno in forma specifica ovvero al riconoscimento del servizio reso presso il liceo "A. Volta - F. Fellini" di Riccione.

In via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, accertare i danni tutti subiti dal ricorrente per l'effetto dei comportamenti tenuti dall'amministrazione scolastica che si quantificano prudentemente in € 20.000, per tutti i danni subiti e subendi, in ragione delle future opportunità di lavoro.



Con vittoria di spese e diritti da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1) decreto di rettifica del punteggio di immissione in graduatoria prot. n. 9046-3/1 del 17/11/2015;
- 2) Reclamo presentato alla scuola del 20/11/2015;
- 3) certificazione stato di servizio Vigili del Fuoco di Lecce;
- 4) decreto ministeriale 717/2014;
- 5) domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il triennio 2014/2017;
- 6) Richiamo in servizio Vigli del Fuoco e conseguente rifiuto da parte del sig. Scardia;
- 7) documento di riconoscimento

Lecce 21/12/2015

Avv. Stefania Isola

**ISTANZA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, laddove Codesto Tribunale dovesse ritenere necessaria l' integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti eventualmente interessati e/o danneggiati dall'annullamento del decreto di rettifica del punteggio di immissione in graduatoria prot. n. 9046-3/1 del 17/11/2015

PREMESSO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile in ragione del numero dei destinatari;

- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al



quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, a i sensi dell'art. 151 c .p.c . ;
- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, dispone sistematicamente, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato



FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA DISPORRE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

nei confronti dei docenti eventualmente interessati e/o danneggiati dall'annullamento del decreto di rettifica del punteggio di immissione in graduatoria prot. n. 9046-3/1 del 17/11/2015

AUTORIZZANDO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO,

nei confronti dei controinteressati, attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- un sunto dei motivi del ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i concorrenti per le classi concorsuali d'appartenenza inseriti nella graduatoria impugnata;

Al fine del versamento del C.U. si dichiara che la causa ha un valore indeterminabile e pertanto verrà versato l'importo di € 259,00 (50% di € 518,00)

